



# COMUNE DI MORIMONDO Provincia di Milano

Area Tecnica Manutentiva - ufficiotecnico@comune.morimondo.mi.it  
Tel.02/94961941-1911 fax 02/ 94961950

**MORIMONDO** 17.02.2016

**PROT. N. 748**

Egr. Sig.

**Marco FORNI**

Titolare dell'Azienda Agricola omonima

Cascina Fiorentina

20081 MORIMONDO (MI)

**OGGETTO:** CONCESSIONE DEMANIALE.

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie; come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D.Lgs. n. 112/98 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e che l'art. 89 del D.Lgs. medesimo conferisce, tra l'altro, alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTE:

- la L.R. 10 dicembre 1998, n. 34, come modificata dalla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26;
- la D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7868 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114, della l.r. 2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";
- la L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)";

VISTA l'istanza del Sig. Marco FORNI titolare dell'Azienda Agricola Forni Marco con sede in Morimondo - Cascina Fiorentina - C.F. FRNMRC57T05D033D intesa ad ottenere da concessione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua "Roggia Schiaffinata della Valle" e "Roggia dei Frati", individuata al N.C.T. dal mappale n. 6 del foglio n. 10 del Comune di Morimondo (MI), per la realizzazione delle seguenti opere: **incastro fosso** per il seguente uso: **irrigazione**.

VISTO che il citato corso d'acqua è inserito nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e, pertanto, ai sensi del punto 11/12 della D.G.R. n. 7868/02, i provvedimenti autorizzativi, i provvedimenti concessori e la determinazione dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune;

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, il/la suddetto/a alla realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- **L'intervento non dovrà modificare la geometria del corso d'acqua e ridurre in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.**

VISTO l'allegato disciplinare, sottoscritto in data 17.02.2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

RITENUTO di concedere al suddetto l'area demaniale di cui trattasi per anni CINQUE successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

TENUTO PRESENTE che, ai sensi del punto 14/15/16 della D.G.R. n. 7868/02, il canone annuo, così come determinato nel disciplinare in parola, deve essere introitato dal Comune di Morimondo;

DATO ATTO altresì che l'istante è tenuto, ai sensi del punto 23 della predetta D.G.R. n. 7868/02, ad effettuare, a favore del Comune di Morimondo, il deposito cauzionale pari alla prima annualità del canone annuo di autorizzazione;

RITENUTO che non sia d'acquistare la certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

## DECRETA

per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi: di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Sig. Marco FORNI titolare dell'Azienda Agricola Forni Marco con sede in Morimondo - Cascina Fiorentina, a realizzare quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni:

- **L'intervento non dovrà modificare la geometria del corso d'acqua e ridurre in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.**

di concedere al succitato Sig. Marco FORNI titolare dell'Azienda Agricola Forni Marco, l'area demaniale in fregio al corso d'acqua "Roggia Schiaffinata della Valle" e "Roggia dei Frati" individuata individuata al N.C.T. dal mappale n. 6 del foglio n. 10, nel Comune di Morimondo (MI), per anni CINQUE successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;

di approvare l'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

di dare atto che l'introito del canone annuo, così come disciplinare, venga riscosso dal Comune di Morimondo;

di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di Morimondo, un deposito cauzionale pari alla prima annualità del citato canone annuo di concessione.

## **ALLEGATO B - Disciplinare tipo di concessione di area demaniale.**

L'anno 2016 addì .17 del mese di febbraio, in Morimondo (MI) tra il Comune di Morimondo rappresentato dal Dott. Marco Natale MARELLI, Cod. Fisc. MRLMCN61T25D033Y, di seguito denominato Concedente e il Sig. Marco FORNI, Cod. Fisc. FRNMRC57T05D033D, titolare dell'Azienda Agricola Forni Marco con sede in Morimondo (MI), di seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in atti n. 3977 del 22/12/2015.

### **Art. 1 - Oggetto della concessione.**

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua "Roggia Schiaffinata della Valle" e "Roggia dei Frati" individuata al N.C.T. dal mappale n. 6 del foglio n. 10, nel Comune di Morimondo (MI) per la realizzazione delle seguenti opere: realizzazione incastro fosso per utilizzo acque ad uso irrigazione.

### **Art. 2 – Obblighi generali.**

L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta/le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all'istanza di concessione; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzatorio previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all'art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Morimondo il canone annuo nella misura e con le modalità previste dall'art. 5. Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.

### **Art. 3 - Diritti dei terzi.**

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

### **Art. 4 - Durata.**

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni CINQUE successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente, a suo insindacabile giudizio, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 5 - Canone di concessione e cauzione a garanzia.

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui all'allegato C della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7868, in €. 124,00 (centoventiquattro/00);

Il canone:

- può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 1981, n. 692);

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; la frazione di mese deve intendersi per intero (L.R. 17 dicembre 2001, n. 26).

La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è dovuta per importi superiori ad € 258,23 (L.R. 17 dicembre 2001, n. 26).

Art. 6 - Rinuncia, decadenza, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Il diverso uso dell'area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la revoca della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e a rimettere nel pristino stato l'area demaniale oggetto della concessione.

Art. 7 - Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare, che deve avvenire a seguito dell'emissione del relativo decreto di concessione. La presente concessione sarà registrata in caso d'uso, a richiesta dell'interessato, che dovrà assumersi le relative spese.

Art. 8 - Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Conseguentemente, il Concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 9 - Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Pavia.

Art. 10 - Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso **la propria residenza anagrafica.**

Letto ed approvato

IL CONCESSIONARIO

*Marco Forni*

IL CONCEDENTE

*Mario Mauri*



**IL SINDACO**  
dottor Marco MARELLI

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli. 2, 5, 6 e 9.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE

*Mario Mauri*



**IL SINDACO**  
dottor Marco MARELLI